



## STATUTO AMBULATORIO DELLA CARITA' ONLUS

### TITOLO I

#### Denominazione - Sede - Durata

##### Art. 1

E' costituita una associazione di Volontariato senza scopo di lucro denominata "**Ambulatorio della Carità ONLUS**".

L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 - L. n. 266/91 - L. n. 383/00, successive modificazioni ed integrazioni. L'acronimo ONLUS verrà utilizzato dall'associazione nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione verso terzi.

##### Art. 2

L'associazione ha sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Madonna delle Grazie n.8, presso il Convento di Santa Maria delle Grazie.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

##### Art. 3

L'associazione ha durata illimitata.

### TITOLO II Scopo ed oggetto

##### Art. 4 - Scopo

L'Associazione persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale, in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, relative alle attività statutarie, sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate, a vario titolo, o componenti collettività estere.

Inoltre, non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS della stessa struttura. Tali utili o avanzi saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Il tutto nel rispetto dei requisiti di cui alla lettera C Decreto L.vo n.460 del 4.12.1997 (Divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS).

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

##### Art. 5 - Oggetto



L'Ambulatorio della Carità, istituito con regolare autorizzazione della A.S.L. CE/2 del 10.07.1996, ha scopo esclusivamente cristiano ed umanitario e non ha fini di lucro.

Esso è nato dall'Ordine Francescano Secolare – Fraternità di Santa Maria Capua Vetere – con la volontà di vivere in pienezza la vocazione francescana sull'esempio del Padre San Francesco d'Assisi e dei primi "Fratelli e Sorelle della Penitenza" che facevano dell'assistenza e della cura ai poveri e agli emarginati una delle loro principali occupazioni.

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi l'istituzione di una organizzazione comune al fine di:

- 1) offrire assistenza sanitaria volontaria e gratuita ai poveri, di qualsiasi religione, razza, popolo o nazione;
- 2) rilanciare la visione cristiana e francescana della vita, dono di Dio, da promuovere sempre ed ovunque e da vivere in spirito di fraternità, in modo particolare nella solidarietà e nella condivisione verso i poveri e gli emarginati;
- 3) promuovere i rapporti in campo socioculturale e caritativo con altri gruppi ed associazioni di volontariato, nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.
- 4) promuovere in uno spirito di fattiva e costante collaborazione con le strutture delle A.S.L., iniziative volte ad assicurare e diffondere la cultura dell'assistenza ai poveri ed agli emarginati;
- 5) contribuire con ogni mezzo a sensibilizzare tutti gli strati della popolazione sulle necessità dei poveri e degli emarginati;
- 6) promuovere ed organizzare attività di tipo assistenziale, ricreativo, culturale e simili;

L'Associazione ha inoltre i seguenti altri scopi:

- a) stipulare contratti e convenzioni con Istituti Universitari, altri enti, anche privati, nazionali o anche internazionali nonché Istituti Scolastici;
- b) promuovere e diffondere i risultati ottenuti da altri enti;
- c) favorire l'interazione fra Istituti Universitari, Istituti di Ricerca ed organismi rappresentativi in campi di rilevante interesse economico e sociale, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;
- d) mettere a disposizione degli enti partecipanti le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e tenuto conto dei costi complessivi;

L'associazione per realizzare gli scopi primari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussoria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi associativi e con riferimento all'oggetto.

La Fraternità dell'O.F.S. di Santa Maria Capua Vetere desidera che tale opera rimanga strettamente legata all'Ordine Francescano Secolare (O.F.S.) della Provincia dei Frati Minori di Napoli che, dopo aver ottenuto il riconoscimento, ai fini civili, della propria personalità giuridica, ne assuma la paternità

#### **Art. 6 – Livelli di assistenza**

L'assistenza sanitaria è di due livelli:



- 1^ LIVELLO: Visite mediche preliminari secondo gli orari ed i giorni prestabiliti;
- 2^ LIVELLO: Invio a strutture e medici specialisti associati *all'Ambulatorio della Carità*

#### **Art.7 - Soci**

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici e privati e qualsiasi altra organizzazione e istituzione a carattere nazionale ed internazionale, cooperanti concretamente alla realizzazione dei fini associativi e/o che fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

#### **Art. 8**

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

#### **Art. 9**

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 7 e 8 del presente statuto. La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di ammissione e all'adempimento di eventuali obblighi particolari individuati dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 10 – Perdita della qualità di socio**

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

#### **Art. 11**

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

#### **Art. 12**

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.



### **Art. 13**

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

### **Art. 14**

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

## **TITOLO III** **Organi sociali**

### **Art. 15**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

### **Art. 16 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati. Il Ministro dell'O.F.S. locale e l'Assistente spirituale dell'O.F.S. locale ne fanno parte di diritto. Il Ministro dell'O.F.S. Provinciale e Socio Onorario.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega, ma ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) deliberare su ogni argomento sottoposte dal consiglio direttivo;
- d) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- e) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.
- f) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere i membri del Collegio dei Proviviri e dei revisori dei Conti.



### **Art. 17**

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le assemblee sono validamente costituite nei modi di legge. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

### **Art. 18 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: sei eletti dall'Assemblea dei Soci, mentre il Ministro dell'O.F.S locale ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge:

- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Coordinatore dei settori sanitario e farmaceutico
- Il Coordinatore del settore Volontari.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

### **Art. 19**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.



#### **Art. 20**

Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 21 - Presidente**

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il vicepresidente, nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.

#### **Art.22 - Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- conserva ed aggiorna il Libro dei Soci;
- provvede alla sensibilizzazione ed informazione sul territorio;
- provvede alla compilazione dei turni del personale volontario, all'informazione di tutti i volontari circa le convocazioni delle Assemblee e delle varie iniziative;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige, firma e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 - Tesoriere**

Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone allo stesso entro il mese di marzo. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.24 – Coordinatore dei settori sanitario e farmaceutico**

Il Coordinatore dei settori sanitario e farmaceutico coordina l'andamento dell'Ambulatorio della Carità, dal punto di vista sanitario e farmaceutico, cura i contatti con i medici, sia interni all'associazione sia esterni.

#### **Art.25 – Coordinatore del settore Volontari**

Il Coordinatore del settore Volontari coordina i volontari dell'Ambulatorio della Carità nella raccolta dei medicinali, negli accompagnamenti a visite specialistiche ed in tutte le ulteriori iniziative di volontariato.

#### **Art.26 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri.

Elegge, tra i suoi membri, il Presidente.



Ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo emesso è inappellabile.

#### **Art.27 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri.

Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Esercita i poteri e le funzioni previste dall'art.2403 e relativi del C.C. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo associato, per iscritto e firmata dallo stesso. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

#### **Art.28 – Gratuità delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio.

### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio - Esercizio sociale – Libri**

#### **Art. 29 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni, da eventuali contributi ed elargizioni corrisposti dallo Stato, Enti pubblici e privati in qualsiasi forma e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività associative.

#### **Art.30 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **Art. 31 – Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione e il libro del Rendiconto economico.



## TITOLO V Scioglimento e liquidazione

### Art. 32

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

## TITOLO VI Norma di rinvio

### Art. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

